



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR nr. 1943 del 23 dicembre 2019

pag. 1 di 11



REGIONE DEL VENETO

**BANDO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 26 del Reg. (UE) n. 508/2014**

**Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze**

**Misura 1.26 - Innovazione  
(INP)**

**1. Misura****1.1 Descrizione tecnica della Misura**

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 508/2014, art. 26
Priorità del FEAMP	1. Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	2. Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura
Misura	MISURA 1.26 - Innovazione
Sottomisura	-
Finalità	Sviluppare o introdurre prodotti e attrezzature nuovi o sostanzialmente migliorati, processi e tecniche nuovi o migliorati, sistemi di gestione e organizzativi nuovi o migliorati, compreso a livello della trasformazione e della commercializzazione.
Beneficiari	Organismi scientifici o tecnici, enti pubblici, proprietari di imbarcazioni da pesca, pescatori, armatori di imbarcazioni da pesca, associazioni del settore della pesca professionale. Gli interventi finanziati sono svolti da o in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato membro o dall'Unione.
Cambiamenti climatici	-

**1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura**

L'innovazione è incentrata su iniziative per creare nuovi prodotti ed ottimizzare i processi produttivi delle imprese in linea con l'obiettivo tematico di migliorare la competitività delle PMI previsto tra gli obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3).

Viene incoraggiata la cooperazione fra esperti scientifici e pescatori, indirizzando le attività di ricerca sugli effettivi fabbisogni del settore e dei mercati di riferimento.



**ALLEGATO B DGR nr. 1943 del 23 dicembre 2019**

pag. 2 di 11

Ulteriori obiettivi rilevanti riguardano lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, compreso l'aumento dell'efficienza energetica e la promozione del capitale umano.

Al fine di accrescere la competitività ed il rendimento economico delle attività di pesca, infatti, è di vitale importanza stimolare l'innovazione e fornire sostegno agli investimenti in tale campo.

In sintesi, l'obiettivo degli interventi previsti dall'art. 26 del Reg. (UE) n. 508/2014 è, quindi, quello di promuovere l'innovazione nel settore della pesca.

**1.3 Criteri di ammissibilità**

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

<b>OPERAZIONE A REGIA</b>
<b>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</b>
Organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato Membro o dall'Unione
Amministrazioni pubbliche in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato Membro o dall'Unione
Proprietari di imbarcazioni da pesca in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato Membro o dall'Unione
Associazioni del settore della pesca professionale in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato Membro o dall'Unione
Pescatori in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato Membro o dall'Unione
Armatori di imbarcazioni da pesca in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato Membro o dall'Unione
<b>CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ</b>
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 136 del Reg (UE) n.2018/1046
<b>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE</b>
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) n.508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
L'armatore dell'imbarcazione è iscritto nel Registro delle imprese di pesca
L'armatore richiedente, qualora diverso dal/i proprietario/i, è in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell'imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora l'operazione riguarda investimenti che apportano modifiche all'imbarcazione da pesca
<b>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE</b>
L'imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi della Regione del Veneto
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP



**ALLEGATO B DGR nr. 1943 del 23 dicembre 2019**

pag. 3 di 11

**1.4 Interventi ammissibili**

Sono ritenuti ammissibili i seguenti interventi volti a:

- sviluppare o introdurre prodotti e attrezzature nuovi o sostanzialmente migliorati che riguardano anche le fasi di trasformazione e commercializzazione;
- sviluppare o introdurre processi e tecniche nuove o migliorate che riguardano anche le fasi di trasformazione e commercializzazione;
- sviluppare o introdurre sistemi di gestione e organizzativi nuovi o migliorati che riguardano anche le fasi di trasformazione e commercializzazione;
- sviluppare nuove tecnologie digitali finalizzate agli obiettivi della Misura;
- accompagnare le imprese alla partecipazione a Programmi europei di ricerca, sviluppo e innovazione, promuovendo esperienze di successo nei paesi dell'UE e favorendo la nascita e l'aggregazione di imprese;
- sostenere i processi volti all'aumento del valore aggiunto anche attraverso l'ottenimento di marchi e/o brevetti limitatamente alla fase pre-competitiva;
- sostenere iniziative per l'innovazione volte a migliorare, oltre le condizioni minime di legge, l'igiene o la qualità del prodotto;
- sostenere iniziative che prevedono l'innovazione tecnologica per una pesca ecosistemica.

**1.5 Risorse disponibili per l'attivazione della Misura**

Agli interventi di cui alla presente Misura sono disponibili risorse finanziarie complessive pari ad Euro 135.000,00= di cui:

- Euro 67.500,00= (50%) quota FEAMP;
- Euro 47.250,00= (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
- Euro 20.250,00= (15%) quota Regione Veneto.

**1.6 Limite massimo e minimo di spesa ammissibile e periodo di ammissibilità delle spese**

Per gli interventi previsti dalla Misura 1.26, è fissato in Euro 100.000,00= il limite massimo della spesa ammissibile. Non saranno ammissibili domande con importi inferiori ad Euro 10.000,00=.

Il progetto dovrà essere realizzato nella sua interezza e sarà considerato concluso qualora la spesa sostenuta dal soggetto beneficiario raggiunga il limite minimo del 75% della spesa ammessa a contributo. La liquidazione e pagamento del contributo avverrà sulla base degli esiti istruttori e delle verifiche poste in essere da parte della competente Struttura dell'O.I. Regione del Veneto, nonché in conformità con le disposizioni di Bilancio della Regione del Veneto.

Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data del 01/01/2019. Le spese sostenute dal soggetto beneficiario (fatture, note di addebito, altri giustificativi di spesa) risultano pertanto ammissibili a contributo se effettuate a decorrere da tale data e se l'operazione progettuale, a cui dette spese si riferiscono, non sia ancora conclusa alla data di presentazione della domanda di contributo.

**1.7 Varianti in corso d'opera**

Le varianti in corso d'opera devono essere preventivamente autorizzate dalla competente Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria della Regione del Veneto. La relativa domanda, corredata da opportuna ed adeguata documentazione a supporto, deve essere inviata a mezzo pec.

Per la valutazione delle varianti tecniche saranno applicate le regole del manuale sulle "Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione dell'O.I. Regione del Veneto" approvato con D.D.R. n. 181 dell'11 ottobre 2018, disponibile al seguente indirizzo web:



<http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/programmazione-2014-2020-feamp>

### 1.8 Tempi di esecuzione dei progetti

I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati (compresi i pagamenti) entro 12 mesi dalla data di comunicazione di ammissione a contributo.

### 1.9 Norme generali

Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento al manuale sulle “Disposizioni procedurali dell’Autorità di Gestione dell’O.I. Regione del Veneto” approvato con D.D.R. n. 181 dell’11 ottobre 2018.

## 2. Categorie di spesa ammissibili

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, costi di personale qualificato, costi di viaggio, stampe, costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento);
- costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari e attrezzature).

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:

- servizi e tecnologie per lo sviluppo di prototipi e/o campionari;
- check-up tecnologici, sperimentazioni;
- servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware e prodotti relativi al progetto di ricerca;
- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
- consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle tecnologie;
- spese inerenti studi di fattibilità che comprendono indagini, analisi preliminari, progettazione, ecc.;
- spese per la costituzione di ATI/ATS;
- viaggi e trasferte del personale non amministrativo;
- utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;
- costi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione report, materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze, noleggi e leasing di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, interpretariato, spazi pubblicitari, ecc.).
- spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per l'ammissibilità delle Spese del P.O. FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.14). Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 10% dell'importo totale ammesso.

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:

- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se



**ALLEGATO B DGR nr. 1943 del 23 dicembre 2019**

pag. 5 di 11

direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;

- le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione;

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle *"Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020"*.

**3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)**

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura;
- che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dal Reg 1303/13 art.65 par 2 e comunque entro il termine stabilito per l'esecuzione del progetto.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;



**ALLEGATO B DGR nr. 1943 del 23 dicembre 2019**

pag. 6 di 11

- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- interventi che aumentano la capacità di pesca di una nave o attrezzature che aumentano la capacità di un peschereccio di individuare pesce ai sensi dell'art. 11 lett. a) del Reg. (UE) 508/2014.

Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

**4. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio**

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate.

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione del Veneto;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali.

In rispetto delle Condizioni Generali previste all'art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, il proprietario di un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente Misura, si obbliga a non trasferire tale peschereccio al di fuori dell'Unione almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se un peschereccio è trasferito entro tale termine, le somme indebitamente versate in relazione all'intervento sono recuperate dallo Stato membro in un importo proporzionato al periodo durante il quale la condizione di cui sopra non è stata soddisfatta.

Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 9 delle Linee Guida per l'ammissibilità della spesa.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.



**ALLEGATO B DGR nr. 1943 del 23 dicembre 2019**

pag. 7 di 11

**5. Documentazione specifica richiesta per la misura**

Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7 delle DA di Misura parte A – GENERALI con le seguenti precisazioni e integrazioni:

- 1) la documentazione generale di cui al paragrafo 7, lettera A) dell'Allegato A. Va tenuto presente che:
  - a. la relazione tecnica deve riportare:
    - obiettivi dell'intervento;
    - ricadute attese dell'innovazione proposta sulla competitività e sul rendimento economico dell'impresa;
    - ubicazione;
    - programma dell'intervento, con particolare evidenza del tipo di attività svolta e ambito tematico, seminari (materiale impiegato, giornate degli eventi, animazione, ecc.), qualifica del personale utilizzato;
    - preventivo del costo globale del progetto;
    - fonti di finanziamento del progetto;
    - modalità di erogazione del sostegno: conto capitale;
    - breve descrizione degli anni di esperienza del beneficiario, del personale impegnato, dei rispettivi ruoli e costi imputati;
    - la dichiarazione sostitutiva relativa alle condizioni di ammissibilità e agli impegni va resa con riferimento ai paragrafi 1.3 e 4 del presente bando. La dichiarazione di iscrizione al Registro delle Imprese di Pesca (ove pertinente) deve indicare gli estremi dell'iscrizione;
    - la dichiarazione sostitutiva della documentazione antimafia non deve essere resa qualora il richiedente sia una pubblica amministrazione ovvero un soggetto pubblico di cui all'art. 83, comma 1 del D.Lgs 159/2011;
- 2) se il richiedente è una società o un ente, la documentazione di cui al paragrafo 7, lettera C) dell'Allegato A;
- 3) se il richiedente è un privato, copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione;
- 4) se il richiedente è pescatore, armatore o proprietario di unità da pesca:
  - a. la documentazione di cui al paragrafo 7, lett. E) dell'Allegato A;
  - b. documentazione attestante la proprietà dell'imbarcazione da pesca;
  - c. autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell'imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora l'operazione riguardi investimenti a bordo e l'armatore richiedente sia diverso dal/i proprietario/i;
  - d. qualora il progetto preveda investimenti riguardanti unità da pesca, dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante quanto segue:
    - *per l'investimento a bordo previsto, non si è beneficiato, nel corso dell'attuale periodo di programmazione, di alcun sostegno per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso peschereccio;*  
e/o
    - *per l'investimento previsto per singole attrezzature, non si è beneficiato, nel corso dell'attuale periodo di programmazione, di alcun sostegno per lo stesso tipo di attrezzatura e per lo stesso beneficiario.*
- 5) se l'intervento comporta l'acquisto di beni materiali nuovi (macchine e attrezzature), la documentazione di cui al paragrafo 7, lett. G) dell'allegato A.
- 6) nel caso in cui l'IVA, ai sensi di legge, non sia recuperabile per il richiedente, dichiarazione sostitutiva come sotto riportato:

*"dichiaro che la spesa per l'IVA sarà realmente e definitivamente sostenuta, non essendo recuperabile da parte di questo Comune/Ente/....., ai sensi di legge e per gli effetti di cui all'art. 69, paragrafo 3, lett. C) del Regolamento (UE) n. 1303/2013".*



**ALLEGATO B DGR nr. 1943 del 23 dicembre 2019**

pag. 8 di 11

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

**6. Localizzazione**

Nell'individuazione delle aree da destinare alla realizzazione degli interventi sono state tenute in considerazione le zone con particolari caratteristiche e valenze ambientali, con riferimento a:

- aree a rischio idrogeologico;
- aree a rischio di erosione;
- aree a rischio di inondazione costiera;
- quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee;
- quadro normativo per la difesa del suolo;
- Aree Natura 2000;
- presenza di criticità puntuali;
- Aree Naturali Protette.

La Misura si applica all'intero territorio del Veneto.

**7. Criteri di selezione**

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C ( $0 < C < 1$ )	Peso (Ps)	Punteggio $P = C * Ps$
<b>CRITERI TRASVERSALI</b>				
T1	L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano di Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)	C=0 Ic=0 C=0,5 Ic=1 C=1 Ic=max	1	
T2	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, nel caso di soggetto privato	C=0 NO C=1 SI	0,7	
T3	Minore età del rappresentante legale ovvero età media dei componenti dell'organo decisionale, nel caso di soggetto privato	C=0 Età /età media > 40 C=1 Età/età media < o = 40	0,7	
<b>CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE</b>				
O1	L'operazione prevede iniziative per l'innovazione volte a migliorare l'igiene o la qualità del prodotto	C=0 NO C=1 SI	0,7	
O2	L'operazione sostiene la Pesca costiera artigianale, per richiedenti diversi da organismi scientifici e tecnici ed enti pubblici	C=0 NO C=1 SI	0,8	
O3	Numero di organismi tecnici o scientifici coinvolti nell'operazione	C=0 N=1 C=1 N =>2	0,7	





**ALLEGATO B DGR nr. 1943 del 23 dicembre 2019**

pag. 9 di 11

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C ( $0 < C < 1$ )	Peso (Ps)	Punteggio $P = C * Ps$
O4	Numero di imprese coinvolte nell'operazione	C=0 N=0 C=0,5 N=1 C=1 N >=2	0,8	
O5	L'operazione prevede iniziative per innovazioni tecnologiche finalizzate a promuovere la riduzione delle catture indesiderate	C=0 NO C=1 SI	0,8	
O6	L'operazione prevede iniziative per l'innovazione che perseguono l'aumento del valore aggiunto	C=0 NO C=1 SI	1	
O7	L'operazione prevede iniziative per lo sviluppo o introduzione di attrezzature innovative volte a ridurre le emissioni di sostanze inquinanti o gas a effetto serra	C=0 NO C=1 SI	0,7	
O8	L'operazione prevede iniziative per lo sviluppo o introduzione di sistemi di imballaggio e/o trasporto innovativi a ridotto impatto ambientale per la trasformazione dei prodotti della pesca	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento	0,5	
O9	L'operazione prevede innovazioni tecnologiche per una pesca ecosistemica	C=0 NO C=1 SI	0,6	
O10	L'operazione è volta a sviluppare o introdurre sistemi di gestione e organizzativi innovativi o migliorati	C=0 NO C=1 SI	0,8	
O11	L'operazione prevede iniziative innovative finalizzate all'utilizzo commerciale delle catture accessorie	C=0 NO C=1 SI	1	
O12	L'operazione prevede iniziative innovative finalizzate all'utilizzo delle catture sotto-taglia	C=0 NO C=1 SI	0,8	

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla terza cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito, esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due dei criteri riportati nella tabella precedente.

In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, laddove i soggetti beneficiari della misura sono soggetti privati, si applica il criterio dell'età del beneficiario, dando preferenza ai più giovani. Per le misure rivolte a soggetti pubblici si applica il criterio relativo al costo complessivo del progetto, dando preferenza a quelli di importo inferiore. In caso di ex aequo tra soggetto pubblico e soggetto privato si adotta il criterio della minore data di presentazione della domanda.

**8. Intensità dell'aiuto**

**ALLEGATO B DGR nr. 1943 del 23 dicembre 2019****pag. 10 di 11**

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quanto previsto dal par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

Secondo quanto previsto dal par. 2 del medesimo articolo, in deroga al par. 1, il Soggetto Attuatore può applicare un'intensità dell'aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile dell'intervento quando il beneficiario è un Organismo di diritto pubblico o un'impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale di cui all'art. 106, par. 2, TFUE<sup>1</sup>, qualora l'aiuto sia concesso per la gestione di tali servizi.

Sempre in deroga al par. 1, ai sensi del par. 3 del medesimo articolo si applica un'intensità dell'aiuto pubblico del 100% della spesa totale ammissibile quando l'intervento è attuato nell'ambito del titolo V, capi I, II o IV e soddisfa i criteri seguenti:

- interesse collettivo;
- beneficiario collettivo;
- elementi innovativi, se del caso, a livello locale,

oppure, nel caso l'intervento sia attuato nell'ambito del titolo V, capo III, soddisfa uno dei tre criteri elencati sopra.

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi/riduttivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):

<b>TIPO DI INTERVENTI</b>	<b>PUNTI PERCENTUALI</b>
Interventi connessi alla pesca costiera artigianale: possibile aumento di	30
Interventi attuati da organizzazioni di pescatori o da altri beneficiari collettivi che non rientrano nel titolo V, capo III del Reg. (UE) n. 508/2014 <sup>2</sup> : possibile aumento di	10
Interventi attuati da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali: possibile aumento di	25
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di	20

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alla precedente tabella, ai sensi del Reg. (UE) 772/2014, si applica:

- la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di più riduzioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di riduzioni e maggiorazioni.

<sup>1</sup> Art. 106, par. 2 TFUE: "Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione."

<sup>2</sup> Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e gruppi di azione locale nel settore della pesca.



**ALLEGATO B DGR nr. 1943 del 23 dicembre 2019**

pag. 11 di 11

**9. Elenco indicatori pertinenti la Misura**

Nella relazione tecnica allegata al progetto è obbligatorio che il richiedente il contributo evidenzi gli indicatori utilizzabili ai fini della valutazione del progetto. Tali indicatori sono forniti dalla Autorità di Gestione nazionale e per la presente misura risultano essere:

MISURA	CODICE INDICATORE	INDICATORE	UNITÀ DI MISURA
Art. 26 - Innovazione	1.1	Variazione del valore della produzione	Migliaia di euro
	1.2	Variazione del volume della produzione	Tonnellate
	1.3	Variazione dell'utile netto	Migliaia di euro
	1.5	Variazione dell'efficienza energetica dell'attività di cattura	Litri carburante/ton di prodotto sbarcato

Tali indicatori dovranno essere valorizzati a titolo previsionale; a progetto ultimato nella relazione tecnica finale dovranno essere evidenziati i valori raggiunti.

